

**BONUS PER I SERVIZI DI BABY-SITTING
E PER LA COMPROVATA ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI E SERVIZI
INTEGRATIVI PER L'INFANZIA
D.L. n. 34/2020**

A CHI SPETTA E QUANTO

Possono accedere al bonus genitori di **figli/e di età non superiore a 12 anni** (limite d'età che non si applica per figli/e con disabilità in situazione di gravità accertata), in alternativa al congedo specifico COVID:

- *dipendenti del settore privato;*
- *iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;*
- *autonomi iscritti all'INPS;*
- *autonomi iscritti alle casse professionali.*

Per un limite massimo di **1200 Euro** per nucleo familiare (ossia anche se in presenza di più figli/e), se non è mai stato richiesto il bonus durante tutta l'emergenza.

Se invece, nella prima fase dell'emergenza, si ha già usufruito del bonus per l'importo di 600 Euro, si potrà richiedere un ulteriore bonus di **600 Euro**.

Possono inoltre richiedere il bonus, alternativamente al congedo specifico COVID, *dipendenti del settore sanitario pubblico e privato, e il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza COVID*, per un limite massimo complessivo di **2000 Euro** per nucleo familiare, o di **1000 euro** se si è già fatta richiesta nella prima fase dell'emergenza.

ATTENZIONE:

All'interno del nucleo familiare non dev'esserci nessun altro genitore che beneficia di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa (es. NASPI, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Se i genitori non fanno parte dello stesso nucleo familiare il genitore richiedente nel presentare la domanda dovrà autodichiarare la presenza/assenza dell'altro genitore o di essere genitore unico e la convivenza con il/la minore.

COMPILAZIONE DOMANDA

La domanda può essere compilata:

- sul sito dell'INPS, www.inps.it (accesso con PIN dispositivo);
- attraverso il CONTACT CENTER 803.164 (da rete fissa) o 06.164.164 (da cellulare);
- presso i patronati.

EROGAZIONE BONUS BABY SITTER

Con le stesse modalità il genitore e il prestatore (che specificherà le modalità con cui intende ricevere il pagamento) devono poi registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali "LIBRETTO DI FAMIGLIA".

Il genitore, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'*accoglimento* della domanda, dovrà procedere all'*appropriazione telematica del bonus*, e vedrà nel proprio libretto di famiglia l'importo ricevuto.

Le prestazioni lavorative dovranno essere comunicate (sempre tramite sito INPS o CONTACT CENTER) dopo il loro svolgimento. Il pagamento delle prestazioni inserite entro il 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte avverrà il 15 del mese stesso, con l'importo previsto di 10 euro l'ora.

TERMINI DI SVOLGIMENTO:

Potranno essere remunerate attraverso libretto di famiglia le attività di baby-sitting svolte **dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020**, e potranno essere comunicate entro il 31 dicembre 2020.

EROGAZIONE BONUS CENTRI ESTIVI

Il genitore può anche scegliere, per una parte o anche per tutto l'importo spettante a titolo di bonus, di richiedere che la cifra gli venga accreditata (con le modalità prescelte) per l'iscrizione a centri estivi o servizi integrativi per l'infanzia.

Alla domanda (da compilare con le stesse modalità già specificate), andrà allegata la documentazione necessaria (es. ricevuta d'iscrizione, fattura, ecc.), e si dovrà indicare la ragione sociale e la partita iva (o il codice fiscale), e il tipo di struttura che ospita il/la minore.

TERMINI DI SVOLGIMENTO:

Dalla chiusura dei servizi educativi scolastici *fino al 31 luglio 2020*.

Per ulteriori informazioni:

<https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2044%20del%2024-03-2020.htm>

<https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%202350%20del%2005-06-2020.htm>